

ATTO ISTITUTIVO DI TRUST
REPUBBLICA ITALIANA

Addì sei settembre duemilacinque.

06 - 09 - 2005

in Trieste, via San Nicolò n. 33.

Davanti a me dottor Furio DEI ROSSI, Notaio in Trieste, iscritto presso il Collegio Notarile di Trieste, sono presenti i Signori:

- PANICCIA dott. Massimo, nato a Roma il giorno 24 giugno 1947, domiciliato per la carica in Trieste via Cassa di Risparmio n.10, imprenditore, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente, come da me Notaio accertato, della "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE", con sede in Trieste, via Cassa di Risparmio n.10, iscritta al numero 19 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Trieste - Ufficio territoriale del Governo, già iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Cancelleria del Tribunale di Trieste al numero 307, vol. II, codice fiscale numero 90053410321,

autorizzato al presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione di data 31 maggio 2005, il cui verbale in copia conforme si allega al presente atto sub "A", omessane la lettura per concorde rinuncia fatta dai comparenti a me Notaio;

- RET cav. uff. Giorgio, nato a Duino-Aurisina il giorno 23 giugno 1946, domiciliato per la carica in Duino-Aurisina Aurisina Cave n. 25, Sindaco, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del COMUNE DI DUINO-AURISINA - DEVIN NABREZINA, con sede in Duino-Aurisina, Aurisina Cave n. 25, codice fiscale n. 00157190323,

autorizzato al presente atto giusta verbale del Consiglio Comunale n. 17 di data 10 giugno 2005, che in copia conforme si allega al presente atto sub "B", omessane la lettura per concorde rinuncia fatta dai comparenti a me Notaio;

- SANTANGELO dott. Paolo, nato a Pordenone il giorno 9 luglio 1964, residente a Trieste via dei Fabbri n.1, dirigente, codice fiscale SNT PLA 64109 6888Y;

- SVARA dott.ssa Tjasa, nata a Trieste il giorno 3 aprile 1977, residente a Duino-Aurisina, San Pelagio n.45/d, libera professionista, codice fiscale SVR TJS 77D43 L424Q,

cittadini italiani, dell'identità personale e poteri di firma dei quali io Notaio sono certo.

I medesimi, previa concorde rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni,

premettono:

- che il Comune di Duino-Aurisina - Devin Nabrezina (unitamente alla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste più avanti per brevità denominati "Disponenti") intende procedere all'ampliamento dei locali dell'attuale Asilo Nido sito in Sistiana, al fine di realizzare un'area destinata all'accoglienza dei bambini dai 3 ai 12 mesi (Giardino dei Lattanti) così da consentire alle famiglie che ne avranno diritto di usufruire di un nuovo servizio pubblico;

- che la realizzazione di tale progetto rientra nelle finalità statutariamente perseguite dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste;

- che la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, ritenendo tale progetto del Comune di Duino-Aurisina - Devin Nabrezina di pubblica utilità per la comunità locale, ha espresso la volontà di erogare a titolo di liberalità le somme necessarie per procedere all'ampliamento suddetto, a mezzo l'istituzione di un trust del quale la stessa ed il Comune di Duino-Aurisina - Devin Nabrezina siano i disponenti;

- che per assicurare al meglio il perseguimento dello scopo indicato e facilitare il Trustee nel suo operato, in forza dell'assoluta discrezionalità che gli verrà in tal modo riconosciuta, si rende necessario che:

- a) il Comune di Duino-Aurisina - Devin Nabrezina trasferisca in piena ed esclusiva proprietà al nominando Trustee del Trust il bene immobile rappresentato dal citato Asilo Nido particella edificiale 25B (duecentocinquantotto) che insiste sulla particella catastale 1859/2 (milleottocentocinquantanove/due) - entrambe censite nel corpo tavolare secondo della Partita Tavolare 173 (centosettantatre) del Comune Censuario di Malchina -, per il tempo di durata del Trust;
- b) la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste trasferisca al Trustee il denaro necessario per procedere al progettando ampliamento;

- che cessato il Trust, per avvenuto perseguimento dello scopo, o per il caso di impossibilità a conseguirlo, il bene immobile e quanto eventualmente residuerà del denaro dovranno essere trasferiti in piena ed esclusiva proprietà rispettivamente al Comune di Duino-Aurisina - Devin Nabrezina e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste;
- che con legge 16 ottobre 1989 n. 364 lo Stato italiano ha dato integrale ratifica ed esecuzione alla Convenzione sulla legge applicabile ai trusts ed al loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985 (entrata in vigore il 1° gennaio 1992);
- che il ricorso allo strumento del Trust appare essere la scelta migliore e più efficace per consentire il perseguimento dello scopo e pertanto gli interessi che sottendono all'istituzione di questo Trust sono meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico italiano;
- che il Comune di Duino-Aurisina - Devin Nabrezina con delibera n. 17 del 10 giugno 2005, già allegata sub "B", ha deliberato la presente istituzione di Trust;
- che la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste con decisione del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2005, già allegata sub "A", ha deliberato di trasferire in Trust l'importo di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) da utilizzare per la realizzazione dell'intervento e per le spese connesse all'istituzione ed amministrazione del Trust;
- che la costruzione dell'immobile in oggetto è ultracinquantennale per cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia con provvedimento di data odierna protocollo n. 4372 ha dichiarato il bene medesimo insussistente di interesse culturale ex articolo 12 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

tutto ciò premesso

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti,

convengono e stipulano quanto segue:

PARTE I. Dati di base

Articolo 1 "Trust. Denominazione, irrevocabilità"

- A. Il termine "Trust" individua il Trust, inteso quale rapporto giuridico che nasce dal presente atto.
- B. Il presente Trust è denominato "Trust NUVOLE BIANCHE".
- C. Il Trust è irrevocabile.

Articolo 2 Individuazione dei "Disponenti"

- A. I "Disponenti" di questo Trust sono il "Comune di Duino-Aurisina - Devin Nabrezina" e la "Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste".

Articolo 3 "Scopo" del Trust

- A. Lo "Scopo" del Trust è di procedere all'ampliamento dell'attuale "Asilo Nido" sito in Sistiana attraverso la realizzazione di un'ala moderna ed attrezzata in maniera idonea da destinarsi al servizio pubblico di accoglimento, accudimento e intrattenimento ludico-ricreativo-pedagogico di bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi (di seguito "Giardino dei Lattanti") a vantaggio delle famiglie locali che ne avranno diritto.
- B. I Disponenti ritengono che tale finalità, al cui perseguimento entrambi possono tendere grazie ai rispettivi apporti, possa meglio e più rapidamente essere raggiunto attraverso lo strumento del Trust, atteso che il Trustee agisce con assoluta discrezionalità e su un piano di assoluta terzietà rispetto ai Disponenti, rimanendo vincolato al rispetto dei soli limiti previsti ed enunciati nel presente atto.

Articolo 4 Il "Trustee"

- A. "Trustee" del Trust è il dott. Paolo SANTANGELÒ, nato a Pordenone il giorno 9 luglio 1964, residente a Trieste via dei Fabbri n. 1.
- B. L'ufficio di Trustee può essere ricoperto da una sola persona fisica o da una sola persona giuridica.

Articolo 5 Durata del Trust

- A. Per "Durata" del Trust si intende il periodo:
 - 1. il cui "Termine Iniziale" è la data del presente atto;
 - 2. il cui "Termine Finale" è:
 - a. la data alla quale il Trustee dichiara che:
 - 1. la costruzione del Giardino dei Lattanti è stata definitivamente completata ed è avvenuto il relativo collaudo, e
 - 2. tutti i debiti del Trust sono stati saldati, e
 - 3. non vi è alcun contenzioso pendente del quale il Trustee sia parte

- b. in mancanza delle condizioni di cui al precedente punto
sub a. la data nella quale il Trustee dichiara l'impossibilità di
realizzare la costruzione del Giardino dei Lattanti
- c. in ogni caso entro 2 (due) anni dal Termine Iniziale se
il Trustee ha dichiarato per atto autentico che non vi sono diritti
o posizioni da definirsi eccedenti la Durata del Trust.
3. Il Termine Finale di Durata del Trust è prorogato:
a. fino alla data in cui il Trustee dichiara per atto auten-
tico che ogni diritto o posizione del Trust sono stati definiti
b. ovvero fino ad un provvedimento giudiziale.

Articolo 6 I "Beni in Trust"

A. Per "Beni in Trust" s'intendono:

1. Il "Bene Immobile" rappresentato dall'Asilo Nido particella edificiale 258
(duecentocinquantotto) che insiste sulla particella catastale 1859/2 (milleot-
tocentocinquantanove/due) - entrambe censite nel corpo tavolare secondo della
Partita Tavolare 173 (centosettantatré) del Comune Censuario di Malchina -, che
il Disponente Comune trasferisce al Trustee nella sua qualità di Trustee del
Trust, come da planimetria allegata sub "A" alla deliberazione n. 17 del 10
giugno 2005 già allegata sub "B" al presente atto, distinto all'Ufficio del
Territorio di Trieste - Catasto Urbano, come segue:
foglio C/12, particella 1859/2, frazione Sistiana n. 13/A, piano T, categoria
B/5, classe 3, metri quadrati 1631, rendita catastale Euro 1.937,38 (mille nove-
centotrentasette virgola trentotto);
ed all'Ufficio del Territorio di Trieste - Catasto Terreni come segue:
foglio 12, particella 1859/2, pascoli di classe seconda di metri quadrati 2188
(duemilacentottantotto), Reddito Dominicale Euro 2,83 Reddito Agrario Euro
0,90;
2. la "Sommadi Denaro" pari a complessivi Euro 300.000,00 (trecentomila virgo-
la zero zero) che la Disponente Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste tra-
sferisce al Trustee nella sua qualità di Trustee del Trust
3. ogni altro bene e diritto trasferito successivamente al Trustee, nella sua
qualità di Trustee del Trust e che il Trustee abbia accettato
4. i frutti e le utilità derivanti dai Beni in Trust
5. ogni trasformazione, permutazione, sostituzione, incremento dei Beni in
Trust

B. I Beni in Trust sono separati dal patrimonio personale del Trustee, non sono
aggredibili dai suoi creditori personali ed inoltre, qualora il Trustee sia
persona fisica, non fanno parte di alcun regime patrimoniale del Trustee, anche
nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali o della sua succes-
sione ereditaria

b. Per quanto occorrer possa le parti rinunciano all'ipoteca legale.

Articolo 7 Il "Guardiano"

- A. "Guardiano" del Trust è la dott.ssa Tjasa SVARA, nata a Trieste il giorno 3
aprile 1977, residente a Duino-Aurisina, San Pelagio n.45/d
- B. L'ufficio di Guardiano può essere ricoperto solo da una persona fisica
- C. Il termine "Guardiano" individua chi riveste l'ufficio di guardiano.

PARTE II. La destinazione dei Beni in Trust

Articolo 8 Impiego dei Beni in Trust

A. Nel corso della durata del Trust, il Trustee impiega i Beni in Trust:

1. esclusivamente per perseguire lo Scopo
2. per soddisfare le imposte e altri costi che si rendano necessari in quanto
imputabili ai Beni in Trust.

Articolo 9 Potere di Anticipazione ("Power of Advancement")

A. Nel corso della durata del Trust, il Trustee, ottenuto il consenso del Guar-
diano:

1. può trasferire in piena ed esclusiva proprietà al Comune il Bene Immobile
purchè

a. la costruzione del Giardino dei Lattanti sia stata comple-
tata

b. vi siano altre situazioni pendenti a carico del Trust che
non consentano al Trustee di dichiarare sopraggiunto il Termine Fi-
nale del Trust

2. cura ogni adempimento necessario per rendere tale trasferimento di proprietà
giuridicamente opponibile ai terzi.

Articolo 10 Appartenenza Finale dei Beni in Trust

A. Sopraggiunto il Termine Finale di Durata del Trust, il Trustee:

1. trasferisce senza indugio la proprietà del Bene Immobile in capo al Dispo-
nente Comune a meno che non abbia già esercitato il Potere di Anticipazione

2. trasferisce senza indugio quanto residui delle Somme di Denaro alla Disponente Fondazione

3. e cura ogni adempimento necessario per rendere tali trasferimenti di proprietà giuridicamente opponibili ai terzi.

PARTE III. La gestione dei Beni in Trust

Articolo 11 Gestione e disposizione dei Beni in Trust

A. I Beni in Trust sono in piena ed esclusiva proprietà del Trustee affinché egli se ne avvalga secondo quanto previsto nel presente atto; nell'esercizio di qualunque sua funzione il Trustee gode di tutti i poteri e facoltà del pieno proprietario, fermi i limiti enunciati nel presente atto

B. Il Trustee:

1. ha capacità processuale attiva e passiva rispetto ai Beni in Trust e allo Scopo
2. può comparire nella sua qualità di Trustee dinanzi a Notai e pubbliche autorità senza che mai possa essergli eccepita la carenza di poteri
3. può rivolgersi all'Autorità giudiziaria o ad Ordini e Collegi Professionali per ottenere prescrizioni o direttive
4. può costituire, regolare ed estinguere qualsiasi contratto che ritiene necessario per il perseguimento dello Scopo con parti contraenti di sua fiducia

C. Il Trustee non può:

1. mai alienare i Beni in Trust
2. mai esercitare alcun servizio pubblico sulle
3. senza avere ottenuto il previo consenso del Guardiano: a. costituire garanzie reali sugli stessi
b. contrarre mutui anche ipotecari
c. rilasciare fidejussioni o altre garanzie personali di sorta

D. Il Trustee deve concedere al Comune di utilizzare quella parte del Bene Immobile che non sarà oggetto dei lavori di ampliamento per l'esercizio del servizio pubblico di asilo nido se:

1. ha ottenuto il previo parere favorevole del Guardiano e, ove nominato, anche del Responsabile Sicurezza del Cantiere
2. Il Comune dichiara di assumersi ogni responsabilità conseguente o attinente l'erogazione di servizi pubblici.

Articolo 12 Segregazione, custodia, mandati

A. Il Trustee custodisce i Beni in Trust e ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso.

B. Il Trustee tiene i Beni in Trust separati dai propri e da qualsiasi altro bene del quale sia Trustee e fiduciario. Inoltre:

1. quando si tratta di beni iscrivibili in registri pubblici o privati, il Trustee ne richiede l'iscrizione in nome proprio in qualità di Trustee del Trust Nuvole Bianche o in qualsiasi altro modo palesi l'esistenza del Trust

2. ogni conto corrente bancario, deposito titoli e ogni contratto stipulato dal Trustee sono al nome del Trustee nella sua qualità di Trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust

C. Il Trustee può:

1. depositare beni, documenti e danaro presso banche e gestori professionali che si obblighino alla loro custodia diligente
2. conferire delega a soggetti di propria fiducia per singoli atti o categorie di atti, per un periodo determinato:

a. per iscritto

- b. alle condizioni che ritenga opportune ma comunque sempre:
 - verificata la professionalità del mandatario in relazione allo specifico compito assegnatogli
 - verificato che il compito assegnato non dia luogo in alcun modo a conflitto di interessi
 - vietando sub-deleghe nell'esercizio del compito o della funzione

Articolo 13 Indicazioni al Trustee

A. I Disponenti, anche singolarmente, possono comunicare periodicamente con il Trustee per segnalare avvenimenti, circostanze o necessità dei quali il Trustee potrà tener conto nell'esercizio della propria discrezionalità

B. Nell'esercizio di qualsiasi sua funzione il Trustee tiene conto delle raccomandazioni del Guardiano e le attua in quanto compatibili con l'interesse generale e lo Scopo del Trust, scegliendo il modo di attuazione.

Articolo 14 Responsabilità del Trustee verso i terzi

A. Quando in una qualunque operazione il Trustee informa un'altra parte interessata all'operazione che egli sta agendo quale Trustee, qualsiasi pretesa di tale altra parte può essere soddisfatta esclusivamente per mezzo dei Beni in Trust

B. Il Trustee non è responsabile per le azioni che abbia intrapreso in conformità al parere scritto reso da un legale con almeno 10 anni di iscrizione all'albo.

Articolo 15 Conflitto di interessi

A. Il Trustee non può, direttamente o indirettamente o per interposta persona, rendersi acquirente dei Beni in Trust né ritrarre alcun vantaggio dal suo ufficio se non previsto nel presente atto

B. In caso di conflitto di interessi, come inteso dalla legge regolatrice del Trust, il Trustee può procedere all'operazione in conflitto qualora il Guardiano lo abbia previamente autorizzato.

Articolo 16 Diligenza del Trustee

A. Il Trustee nello svolgimento della sua funzione e di qualsiasi compito deve osservare la massima cura e diligenza

B. Il Trustee può in qualsiasi momento confrontarsi con il Guardiano.

PARTE IV. Disposizioni sul Trustee

Articolo 17 Sede dell'amministrazione

A. La "Sede" dell'amministrazione del Trust e quale domicilio presso il quale ogni comunicazione diretta al Trustee deve essere inviata è a Trieste, presso Sviluppo Trieste S.r.l., in via Cassa di Risparmio n. 10.

B. La contabilità e ogni atto e documento del Trust sono custoditi presso la Sede

C. Il Trustee può modificare la Sede con atto autentico comunicato al Guardiano.

Articolo 18 Compenso del Trustee e costi del Trust

A. Il Trustee ha diritto di ricevere un "Compenso" per l'ufficio posto

B. Il Compenso è determinato dai Disponenti con atto scritto comunicato al Trustee:

- a. nel quantum complessivo
- b. nelle modalità e nella periodicità
- c. entro i 12 mesi dal Termine Iniziale del Trust.

C. I Costi del Trust sono integralmente a carico dei Beni in Trust:

1. per il pagamento del Compenso
2. per sostenere i costi di gestione
3. per far fronte ad ogni obbligazione assunta e ad ogni contratto legalmente concluso dal Trustee
4. per i costi e spese di procedure legali nelle quali il Trustee sia stato parte a meno che il giudice adito non disponga diversamente.

Articolo 19 Rendiconto

A. Il Trustee ha un obbligo di "Rendiconto" e quindi mantiene una contabilità accurata e la documentazione di supporto necessaria a qualsiasi operazione.

B. Il Trustee consegna ogni 3 (tre) mesi al Guardiano il Rendiconto costituito da:

1. la relazione sull'andamento del Trust
2. l'inventario dei Beni in Trust
3. copia contabile di ogni operazione eseguita con la relativa documentazione probatoria.

C. Il Rendiconto è certificato da un revisore contabile nominato da:

1. i Disponenti
 2. in mancanza, dal Guardiano.
- D. Il Trustee deve inviare al Guardiano un rendiconto, anche su una singola operazione, in qualsiasi momento gli venisse dallo stesso richiesto.

Articolo 20 Successione del Trustee

A. Il Trustee rimane nell'ufficio fino al Termine Finale del Trust ovvero:

1. se persona fisica
 - a. sue dimissioni
 - b. sua revoca
 - c. sua sopravvenuta incapacità
 - d. sua morte
2. se persona giuridica
 - a. sua messa in liquidazione
 - b. inizio di qualunque procedura concorsuale a suo

B. La nomina del nuovo Trustee spetta ai Disponenti (e non al Guardiano, sentiti i Disponenti, così come riportato nel testo allegato alla delibera sub "B", attesa l'evidente incongruenza con il successivo punto H. dovuta ad un mero errore materiale in cui sono incorse le parti in sede di stesura della bozza) ed ha effetto dalla data della sua accettazione.

C. Il Trustee può essere revocato dal Guardiano, sentiti i Disponenti.

D. La nomina, la revoca, le dimissioni del Trustee, nonché l'accettazione del nuovo Trustee, devono risultare per atto autentico.

E. Il Trustee dimissionario rimane nell'ufficio fino alla nomina del nuovo Trustee.

F. Il Trustee revocato, divenuto incapace, sottoposto a procedura concorsuale o messa in liquidazione, cessa immediatamente dall'ufficio.

G. Qualora il Trustee sia revocato, la nomina del nuovo Trustee e la sua accettazione devono essere contestuali alla revoca.

H. Laddove l'ufficio del Trustee sia per un'improvvisa ragione vacante, la carica provvisoria di Trustee sarà ricoperta da persona nominata dal Guardiano, finché non sopraggiunga la nomina da parte dei Disponenti.

Articolo 21 Trasferimento dei Beni in Trust in caso di mutamento dell'ufficio di Trustee

A. Il Trustee che cessa dall'ufficio perde ogni diritto sui Beni in Trust e deve:

1. porre in essere senza indugio ogni comportamento necessario per consentire al nuovo Trustee di esercitare i diritti del Trustee sui Beni in Trust

2. consegnare al nuovo Trustee i Beni in Trust, il "Libro degli Eventi" e ogni documento riguardante il Trust

3. fornire al nuovo Trustee ogni informazione e ragguglio che lo metta in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso senza indugio dei Beni in Trust e di assolvere ogni obbligazione inerente l'ufficio.

B. In caso di morte del Trustee i suddetti diritti e obbligazioni sono a carico del Guardiano.

C. Il Trustee che cessa dall'ufficio può fare copia degli atti e documenti relativi alla sua gestione.

PARTE V. Disposizioni sul Guardiano

Articolo 22 Poteri del Guardiano

A. I poteri del Guardiano sono fiduciari e non personali.

B. Il Guardiano agisce secondo le norme di correttezza, buona fede ed imparzialità.

C. Il Guardiano:

1. ha facoltà di esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trustee, anche se non richiesta dallo stesso

2. può richiedere ai Disponenti congiuntamente qualsiasi opinione attinente al Trust o alle scelte del Trustee

3. può proporre ai Disponenti congiuntamente di revocare il Trustee

4. deve rispettare la forma dell'atto autentico quando richiesto dal Trust per la validità di specifici adempimenti

5. deve rispettare la forma scritta per qualsiasi altra comunicazione.

Articolo 23 Compenso del Guardiano

A. L'ufficio del Guardiano è gratuito

B. Le spese sostenute dal Guardiano per l'ufficio sono rimborsate dal Trustee periodicamente verso esibizione dei documenti giustificativi.

Articolo 24 Successione del Guardiano

A. Il Guardiano rimane nell'ufficio fino al Termine Finale del Trust ovvero fino a:

1. sue dimissioni

2. sua revoca

3. sua sopravvenuta incapacità

4. sua morte

B. La nomina del nuovo Guardiano spetta congiuntamente ai Disponenti.

C. La nomina del nuovo Guardiano ha effetto dalla data della sua accettazione.

D. Il Guardiano può essere revocato dai Disponenti congiuntamente.

E. Le dimissioni e la revoca del Guardiano, nonché la nomina e l'accettazione del nuovo Guardiano, devono risultare da atto autentico comunicato al Trustee e ai Disponenti congiuntamente.

F. Il Guardiano dimissionario rimane nell'ufficio fino alla nomina del nuovo Guardiano.

G. Il Guardiano revocato, o divenuto incapace, cessa immediatamente dall'ufficio.

H. Qualora il Guardiano sia revocato, la nomina del nuovo Guardiano e la sua accettazione devono essere contestuali alla revoca.

I. L'ufficio di Guardiano non può rimanere vacante per tutta la Durata del Trust e pertanto laddove l'ufficio del Guardiano sia per un'improvvisa ragione vacante, la carica provvisoria di Guardiano sarà ricoperta da persona nominata dal Trustee, finchè non sopraggiunga la nomina da parte dei Disponenti.

PARTE VI. Disposizioni generali e finali

Articolo 25 Definizioni

A. Il termine "incapace" o "incapacità" si riferisce all'inidoneità, anche temporanea, di un soggetto di attendere in modo stabile e vigile alle proprie incombenze, certificata da un "Collegio" di tre medici, uno dei quali il medico di base del soggetto, e gli altri due con specializzazione in neurologia o psichiatria.

B. Il Presidente dell'Ordine dei Medici di Trieste nomina i due specialisti che compongono il Collegio.

Articolo 26 Libro degli Eventi

A. Il Trustee mantiene e aggiorna il "Libro degli Eventi" vidimato in data odierna da me Notaio.

B. Il Trustee annota in questo Libro:

1. ogni comunicazione inerente il Trust

2. ogni altro avvenimento o comunicazione di cui ritiene opportuno

conservare prova o memoria

3. gli estratti e il contenuto degli atti per i quali il Trust prescrive la forma autentica o che comunque il Trustee ritiene opportuno registrare; di essi il Trustee mantiene raccolta completa.

C. Chiunque contragga con il Trustee è legittimato a far pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli Eventi.

Articolo 27 Legge regolatrice

A. Il Trust è regolato dalla legge di Jersey, Isole del Canale ("Trust Jersey Law 1984 as amended 1996 - Legge di Jersey sul Trust del 1984, come modificata nel 1996).

B. Le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge italiana e dalla Legge regolatrice.

C. Qualsiasi provvedimento di natura cautelare, sommaria e speciale non cognitoria, dovesse essere intentato contro il Trustee deve essere regolato dalla legge italiana.

D. Per l'applicazione della legge italiana, il Trustee è considerato quale gestore di beni che sono in sua piena ed esclusiva proprietà dal punto di vista della titolarità del relativo diritto dominicale, sebbene l'esercizio di tale diritto sia destinato esclusivamente a soddisfare lo Scopo.

E. La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del Trustee, riguardanti beni immobili siti in Italia, sono regolati dalla legge italiana.

F. Il Trustee e il Guardiano, congiuntamente, possono in qualsiasi momento sostituire la legge regolatrice con altra legge rispetto alla quale siano validi sia il Trust sia le sue principali disposizioni. In tale circostanza il Trustee ha il potere di modificare le disposizioni di questo Trust che siano incompatibili o eccessivamente onerose rispetto alla nuova legge regolatrice.

Articolo 28 Giurisdizione

A. Ogni controversia relativa all'istituzione, alla validità o agli effetti del Trust e alla sua amministrazione o ai diritti o obbligazioni di qualsiasi soggetto nominato in quest'atto, è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana, Foro esclusivo di Trieste.

B. Ogni procedimento finalizzato a far pronunciare al giudice la nomina del Trustee o ad impartire direttive e prescrizioni è proposto esclusivamente dinanzi la magistratura italiana, Foro esclusivo di Trieste.

Articolo 29 Forma degli atti

A. Ogni comunicazione, nomina o consenso prevista in questo Trust, che non sia prevista in forma autentica, deve avere la forma scritta e recare prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Articolo 30 Modifiche del Trust

A. I Disponenti, congiuntamente, possono modificare per atto autentico comunicato al Trustee le disposizioni di questo Trust che hanno ad oggetto i poteri di gestione del Trustee.

B. Il Trustee può modificare in qualsiasi momento, per atto autentico comunicato al Guardiano le disposizioni di quest'atto che si rendano necessarie per garantire e rendere:

1. opponibile ai terzi il trasferimento dei Beni in Trust
2. migliore e più efficace il perseguimento dello Scopo.

Articolo 31 Norme Tributarie

In considerazione delle precisate motivazioni che hanno determinato la volontà dei Disponenti ad utilizzare lo strumento del Trust all'unico fine di veder valorizzato un bene immobile di proprietà del Comune di Duino-Aurisina - Devin Nabrezina per i bisogni della comunità che fa riferimento all'ambito territoriale del Comune stesso, si richiede l'applicazione della disposizione di cui al comma 275 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 che per comodità si trascrive di seguito "ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410/2001, in favore di fondazioni o società sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto".

Viene altresì riconosciuto che l'erogazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste è stata deliberata in considerazione esclusivamente del fatto che il beneficiario finale del progetto costituente lo scopo del presente atto sia il Comune di Duino-Aurisina - Devin Nabrezina, soggetto rientrante - ai fini della normativa sulle imposte dirette - nella previsione di cui all'articolo 74 comma 1 del Testo Unico delle imposte dirette (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 32 Estensore dell'atto; scelta della Legge regolatrice

A. Le clausole di quest'atto sono state predisposte dall'avv. Annapaola Tonelli del Foro di Bologna, che ha ritenuto la legge di Jersey, Isole del Canale, legge idonea a regolare questo Trust.

B. Il trasferimento della proprietà dell'immobile in capo al Trustee per il periodo di Durata del Trust si rende condizione necessaria ai fini della valida applicazione della legge regolatrice.

LEGGE N. 47/1985 (CONDONO EDILIZIO)

Articolo 33 Il legale rappresentante del Comune di Duino-Aurisina - Devin Nabrezina, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e D.L. 443/2000 articoli 46 e 47 (T.U. delle disposizioni in materia di dichiarazioni amministrative), consapevole delle sanzioni anche penali in caso di dichiarazioni mendaci ed a conoscenza dell'art. 10 della L. 675/1996, dichiara - ai sensi del secondo comma dell'articolo 40 della L. 47/1985 - che la costruzione dell'immobile in oggetto è stata iniziata anteriormente al primo settembre 1987.

Il legale rappresentante del Comune di Duino-Aurisina - Devin Nabrezina dichiara inoltre, ai fini di cui all'articolo 41 della L. 47/1985, per quanto a sua conoscenza:

- che in relazione al fabbricato oggetto del presente atto non sono intervenuti i provvedimenti sanzionatori citati nel predetto articolo riguardanti opere abusive;

- che comunque non sono state realizzate opere o modifiche non debitamente autorizzate o regolarizzate.

Il presente atto è stato letto da me Notaio ai componenti, che lo hanno approvato, confermato e sottoscritto in calce ed a margine dei primi tre fogli con me Notaio.

Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio su quattro fogli di cui occupa dodici pagine intere e fin qui della presente.

F.TO MASSIMO PANICCIA

F.TO GIORGIO RET

F.TO PAOLO SANTANGELO

F.TO TJASA SVARA

(L.S.) F.TO DOTT. FURIO DEI ROSSI - NOTAIO